



Convenzione del 10/07/1982 n. 566

Titolo del provvedimento:

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 6 dicembre 1979.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 16/08/1982)

art. 1

Soggetti.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2

Imposte considerate.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sul reddito o sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana";

b) per quanto concerne la Nuova Zelanda:

l'imposta sul reddito (the income tax) e l'imposta complementare (the excess retention tax), ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta neozelandese").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, alle imposte esistenti. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. Fatte salve le disposizioni dell'art.17, la Convenzione non si applica alle imposte (ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

6. Ai fini della lettera b) del paragrafo 3. del presente articolo, l'imposta sul reddito non comprende l'imposta sui premi di emissione (bonus issue tax).

art. 3

Definizioni generali.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Nuova Zelanda", usato in senso geografico, designa il territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti),

con esclusione delle isole Cook, Niue o Tokelau; esso comprende inoltre le zone adiacenti al mare territoriale del territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti) che sono state o che possono in futuro essere considerate dalla legislazione neozelandese come zone sulle quali la Nuova Zelanda puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, la ricerca, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali del mare, del fondo e del sottosuolo marini;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativamente al fondo ed al sottosuolo marini, nonche' alle risorse naturali;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Nuova Zelanda o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) il termine "nazionale" designa:

I) per quanto concerne la Nuova Zelanda, una persona fisica che ha la cittadinanza neozelandese ed una persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituita in conformita' della legislazione in vigore in Nuova Zelanda;

II) per quanto concerne l'Italia, una persona fisica che ha la nazionalita' italiana ed una persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituita in conformita' della legislazione in vigore in Italia;

h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

i) l'espressione "Autorita' competente" designa:

I) in Nuova Zelanda: il "Commissioner of Inland Revenue" o il suo rappresentante autorizzato;

II) in Italia: il Ministero delle finanze.

2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta italiana" e "imposta neozelandese" non comprendono le penalita' o gli interessi applicati ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente concernente le imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'art. 2.

3. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Domicilio fiscale.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1., una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente

in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro interessi vitali);

b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';

d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1., una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

art. 5

Stabile organizzazione.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un'ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se:

a) essa esercita per piu' di dodici mesi in detto altro Stato attivita' di controllo su un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio che essa ha aperto in tale altro Stato; o

b) sono state utilizzate o installate per piu' di dodici mesi in detto altro Stato dall'impresa, o per l'impresa, o in esecuzione di un contratto con l'impresa, consistenti attrezzature o macchinari.

5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6. - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status

indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

art. 6

Redditi immobiliari.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione "beni immobili" (real property) e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto o la concessione dello sfruttamento e beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ad altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1. si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 3. si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

art. 7

Utili delle imprese.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3., quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2. del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile

organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1. si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 9

Imprese associate.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

Allorche':

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che si ritiene sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10

Dividendi.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'ammontare dell'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni e gli altri redditi assimilati ai redditi derivanti da azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una

base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tale caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

art. 11

Interessi.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2., gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
 - a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
 - b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
 - c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra il Governo degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine "interesse", tuttavia, non comprende i redditi considerati nell'art. 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario

effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 12

Canoni.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'ammontare dell'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le Autorita' competenti degli Stati contraenti regolamento di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie; artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole o le registrazioni televisive per trasmissioni televisive o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13

Alienazione di beni.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2. dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili (personal property) appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una

libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili in traffico internazionale come pure dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una societa', i cui beni siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di una partecipazione in una societa' di persone o in un'associazione commerciale (trust), i cui beni siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.

4. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1., 2. e 3., sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

art. 14

Professioni indipendenti.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15

Lavoro subordinato.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1., le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

art. 16

Compensi e gettoni di presenza.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di

membro del Consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17

Artisti e sportivi.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15.

art. 18

Pensioni.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

art. 19

Funzioni pubbliche.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. a) Le remunerazioni, divise dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto Stato contraente che:
I) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
II) non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

3. Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Professori ed insegnanti.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare studi superiori o ricerche presso una universita', collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che era immediatamente prima del soggiorno residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento, di studi superiori o di

ricerca per le quali sia assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente.

2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale attivita' sia svolta non nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di piu' persone.

art. 21

Studenti.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

art. 22

Altri redditi.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti secondo la loro legislazione.

art. 23

Eliminazione della doppia imposizione.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata come segue:

se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Nuova Zelanda, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specifico nell'art. 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Conversione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Nuova Zelanda, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

2. Fatte salve le disposizioni della legislazione della Nuova Zelanda di volta in volta (senza che ne sia modificato il principio generale) in vigore, concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta della Nuova Zelanda dell'imposta pagata in un paese diverso dalla Nuova Zelanda, l'imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' della presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sui redditi provenienti dall'Italia ad un residente in Nuova Zelanda, e' ammessa in deduzione dall'imposta della Nuova Zelanda dovuta su detti redditi.

3. Ai fini del presente articolo, gli utili, i redditi ed i profitti realizzati da un residente di uno Stato contraente e tassati nell'altro Stato contraente in conformita' della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

art. 24

Procedura amichevole.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o

comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso alla'Autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'Autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.

art. 25

Scambio di informazioni.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte prevista dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorita' (ivi compresi l'Autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, le persone od Autorita' sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od Autorita' potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in nessuno caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 26

Agenti diplomatici e funzionari consolari.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 27

Estensione territoriale.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. La presente Convenzione puo' essere estesa, interamente o con modifiche, ad ogni territorio di cui ciascuno degli Stati contraenti curi le relazioni internazionali e che prelevi imposte di natura analoga e quelle cui si applica la presente Convenzione.

Tale estensione ha effetto a partire dalla data e con le modifiche e condizioni (ivi comprese le condizioni relative alla cessazione di applicazione) che sono fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante scambio di Note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi in virtu' dell'art. 30 pone termine altresì, alle condizioni previste da tale articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni territorio cui essa e' stata estesa in virtu' del presente articolo.

3. Il paragrafo 4. dell'art. 2 si applica alle imposte prelevate da ogni territorio cui la Convenzione si estende in virtu' del presente articolo.

art. 28

Richieste di rimborso.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 24 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

art. 29

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Wellington non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Nuova Zelanda

con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile 1978;

b) in Italia

con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1978.

3. Le domande di rimborsi o di accreditamenti d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti sui redditi assoggettati ad imposizione cui si applica la Convenzione ai sensi del paragrafo 2. del presente articolo e che sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, possono essere prodotte entro tre anni da tale data, o, se posteriore, da quella in cui e' stata prelevata l'imposta.

art. 30

Denuncia.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la

Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) in Nuova Zelanda - con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia;
- b) in Italia - con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia.

Protocollo

Protocollo aggiuntivo.

Testo: in vigore dal 23/03/1983 con effetto dal 01/04/1978

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrale della Convenzione.

Resta inteso che:

- a) con riferimento al paragrafo 3. dell'art. 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;
- b) con riferimento all'art. 7, l'operatività delle leggi di uno Stato contraente concernenti la imposizione degli utili derivanti dall'attività di assicurazione non viene assolutamente pregiudicata da detto articolo, a condizione che, se la relativa legge, in vigore in ciascuno Stato alla data della firma della presente Convenzione, sia modificata (tranne che per aspetti secondari e in modo da non modificarne i principi generali), gli Stati contraenti si consultino reciprocamente al fine di concordare gli opportuni emendamenti da apportare al presente paragrafo;
- c) con riferimento all'art. 8, un'impresa di uno Stato contraente che realizza utili mediante l'esercizio di navi od aeromobili in traffico internazionale non è assoggettata ad alcuna imposta locale applicata nell'altro Stato contraente;
- d) con riferimento al paragrafo 5. dell'art. 10, l'espressione "imposta sugli utili non distribuiti della società" non comprende l'imposta sui premi di emissione, di cui al paragrafo 6. dell'art. 2;
- e) con riferimento al paragrafo 1. dell'art. 24, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione" non va intesa nel senso che i termini prescritti dalle leggi nazionali non debbano essere osservati; l'istanza da prodursi ai sensi dell'art. 24 non è ricevibile quando il ricorrente non abbia instaurato la procedura prevista dalla legislazione nazionale;
- f) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'art. 28, non impedisce alle Autorità competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
- g) se, in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, intervenuta successivamente tra la Nuova Zelanda ed uno Stato terzo, che sia alla data della firma del presente protocollo membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economici, la Nuova Zelanda dovesse convenire di limitare l'aliquota della sua imposizione:
 - I) sui dividendi pagati da una società residente della Nuova Zelanda e spettanti ad un residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista al paragrafo 2. dell'art. 10; o
 - II) sugli interessi provenienti dalla Nuova Zelanda e spettanti ad un residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista nel paragrafo 2. dell'art. 11; o
 - III) sui canoni provenienti dalla Nuova Zelanda e spettanti ad un residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista nel paragrafo 2. dell'art. 12, il Governo della Nuova Zelanda ne informerà per iscritto senza alcun indugio il Governo della Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici ed aprirà un negoziato con il Governo italiano al fine di aggiornare le disposizioni indicate nei precedenti sottoparagrafi I), II) e

III) in modo tale che l'Italia venga a beneficiare dello stesso trattamento previsto per detto Stato terzo;

h) se, successivamente alla data della firma del presente Protocollo, la Nuova Zelanda dovesse includere in una sua Convenzione contro le doppie imposizioni un articolo sulla non discriminazione, il Governo della Nuova Zelanda ne informerà per iscritto senza alcun indugio il Governo della Repubblica italiana al fine di inserire un articolo sulla non discriminazione nella presente Convenzione.

Fatto a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.